



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 06/06/2008

=====

ADDI' 06/06/2008 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	FICHERA	Daniele	Assessore
		Vice			
MONTINO	Esterio	Presidente	MANCINI	Claudio	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MICHIANGELI	Mario	"
BATTAGLIA	Augusto	"	NIERI	Luigi	"
COPPOTELLI	Anna Salome	"	RODANO	Giulia	"
COSIA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
DALIA	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DE ANGELIS	Francesco	"	ZARATTI	Filiberto	"
DI STEFANO	Marco	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

\*\*\*\*\* ONISSIS

ASSENTI: MONTINO BATTAGLIA - DE ANGELIS - TIBALDI - VALENTINI

DELIBERAZIONE N. 422

Oggetto:

Autorizzazione all'esercizio di una nuova cava di pozzolana e tufo sita in localita' "COLLE DEL POCE" del territorio del Comune di CORI (Latina), a favore della ditta MOTTAR. di Onori Agostino.



**OGGETTO:** "Autorizzazione all'esercizio di una nuova cava di pozzolana e tufo sita in località "COLLE DEL POCE" del territorio del Comune di CORI (Latina), a favore della ditta MO.TER. di Onori Agostino".

### LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alla Piccola e Media Impresa, Commercio e Artigianato

**VISTA** l'istanza 6 agosto 1999 della ditta MO.TER. di Onori Agostino, con sede a Cisterna di Latina (Latina), Via Nettuno n.° 176, diretta ad ottenere l'autorizzazione per anni CINQUE all'apertura di una nuova cava di pozzolana e tufo in località "COLLE DEL POCE" del territorio del Comune di Cori (Latina), su terreni di cui la società ha piena disponibilità, (contratto di affitto stipulato con il sig. Mario Zitarelli, registrato all'Ufficio del Registro di Latina al n.° 4924 del 21 luglio 1999) per una superficie complessiva di Ha 3.06.50 circa, con l'allegata documentazione di cui all'art. 7 della L.R. 6 dicembre 2004 n. 17 e relativo regolamento di attuazione;

**CONSIDERATO** che l'istanza della ditta MO.TER. ha seguito l'iter dettato dalla L.R. 27/93 con acquisizione di tutti i pareri previsti;

**VISTA** la L.R. n. 17/2004, ed in particolare gli artt. 30 e 31 che disciplinano il rilascio delle autorizzazioni di nuova cava, nelle more dell'adozione del Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.);

**VISTA** la Deliberazione del Consiglio Regionale n.° 474 del 18 novembre 1998, pubblicata sul BURL del 30 dicembre 1998 che disciplina il riconoscimento dell'interesse socio economico sovracomunale;

**VISTO** il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Responsabile dell'Area Pianificazione Urbana e Ambiente del Comune di Cori in data 11 maggio 2007, da cui emerge la compatibilità urbanistica dell'intervento e la mancanza di vincoli ostativi sulle aree interessate ai lavori;

**VISTA** la nota n.° 9402 del 19 ottobre 1999 del Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Latina, dalla quale risulta che l'area non è sottoposta a vincolo idrogeologico ex R.D. 3267/23 e non è coperta da bosco, e che l'area interessata dai lavori è in parte ricoperta da oliveto e vigneto;

**VISTA** l'autorizzazione, rilasciata dal Comune di Cori in data 25 giugno 2001 con nota n.° 279/01, per l'abbattimento di n.° 250 piante di olivo;

**VISTA** la nota n.° 19729 del 30 ottobre 1999 della Soprintendenza Archeologica per il Lazio con la quale si chiede di effettuare una ricognizione archeologica di superficie preliminare alla realizzazione della nuova cava;

**VISTA** la successiva nota n.° 12805 del 22 agosto 2001 della Soprintendenza Archeologica per il Lazio, con la quale a seguito di indagine archeologica di superficie, da parte della Dott.ssa E. Broccoli si esprime nulla osta di competenza;

**VISTA** la richiesta di procedura di Verifica di V.I.A. ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 12 aprile 1996 presentata dalla ditta Mo.Ter. all'Ufficio Regionale competente in data 6 giugno 2000;



**VISTA** la pronuncia di verifica effettuata dal Dipartimento Ambiente e Protezione Civile della Regione Lazio e trasmessa con nota n.° 926 del 13 novembre 2000 con la quale si determina di sottoporre il progetto a procedimento di V.I.A.;

**VISTA** la successiva nota della Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile della Regione Lazio n.° 030250/2A/04 del 28 febbraio 2005 con la quale si prende atto che il parere dell'Area V.I.A., nota n.° 926 del 13 febbraio 2000, è stato emanato oltre i termini stabiliti dall'articolo 10 comma 2 del D.P.R. 12 aprile 1996;

**CONSIDERATO** che la Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile Area Valutazione di Impatto Ambientale non si è espressa nei termini di legge determinando l'esclusione del progetto dalla procedura di V.I.A. per silenzio assenso;

**VISTO** il parere favorevole espresso da parte della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica con nota n.° 127472/05 del 13 gennaio 2006;

**TENUTO CONTO** del parere espresso dal Dipartimento Economico e Occupazionale Direzione Regionale Attività produttive della Regione Lazio, nota protocollo n.° 18057 del 10 febbraio 2005 che chiede di adeguare l'importo della polizza fidejussoria, prevista dal Comune nello schema di convenzione, stabilendo un deposito cauzionale di euro 155.855,00 (euro centocinquantacinquemilaottocentocinquantacinque/00) a garantire le opere di ripristino ambientale dell'area di cava;

**CONSIDERATO** che sulla base di oggettive valutazioni, così come previsto dagli artt. 30 e 31 della Legge Regionale 17/2004, sussiste il preminente interesse socio economico sovracomunale all'apertura della nuova cava, espresso dalla Direzione Regionale Attività Produttive con relazione in data 17 dicembre 2001;

**CONSIDERATO** che l'istanza 6 agosto 1999, con tutti gli allegati di rito, ha ottenuto il parere favorevole della Commissione Regionale Consultiva per le attività estrattive nella seduta n.° 7 del 18 dicembre 2001 e che la stessa ha espresso giudizio positivo alla realizzazione del progetto;

**VISTO** il verbale della seduta della Conferenza di Servizi tenutasi in data 5 dicembre 2006 presso l'Assessorato Regionale Piccola Media Impresa Commercio e Artigianato;

**CONSIDERATO** che il responsabile del procedimento con nota datata 3 settembre 2007 ha dichiarato conclusa positivamente la Conferenza dei Servizi;

**VISTO** il parere vincolante espresso dalla V Commissione Consiliare Permanente Ambiente e Cooperazione tra i Popoli nella seduta del 20.05.08; *lu*

**VISTO** il parere vincolante espresso dalla X Commissione Consiliare Permanente Piccola e Media Impresa Commercio e Artigianato nella seduta del 17.04.08; *lu*

**RITENUTO** che il presente provvedimento non è soggetto a procedura di concertazione con le parti sociali;

all'unanimità



## DELIBERA

1. La MO.TER. di Onori Agostino, con sede a Cisterna di Latina, Via Nettuno n.° 176, è autorizzata, ai fini della L.R. n.° 17/2004, ad esercitare per anni CINQUE la cava di pozzolana e tufo in località "COLLE DEL POCE" del territorio del Comune di CORI (Latina), sui terreni di cui in premessa e dei quali ha piena disponibilità ai fini estrattivi (foglio 57 particelle 42, 124, 130, 187, 286), per una superficie complessiva di ha 3.06.50 circa.
2. Prima di iniziare i lavori di scavo, la ditta MO.TER. di Onori Agostino dovrà:
  - a) sottoscrivere la predisposta convenzione con il Comune di Cori (LT), dopo aver costituito a favore dello stesso la polizza fidejussoria di cui alle premesse, a garanzia del recupero ambientale dell'area di cava al termine dei lavori di scavo così come previsto dall'art. 14 della L.R. 17/2004. Tale polizza fidejussoria dovrà essere opportunamente aggiornata dal Comune di Cori, almeno ogni 3 anni, secondo il Prezziario Regionale assunto come base di calcolo per la determinazione dell'importo della polizza e vigente alla data dell'autorizzazione;
  - b) trasmettere copia della citata convenzione e della polizza fidejussoria appena sottoscritta, all'Ispettorato Regionale di Polizia Mineraria presso la Direzione Regionale Attività Produttive (Roma - via Rosa Raimondi Garibaldi n.° 7), unitamente alla denuncia di esercizio prevista dall'art. 24 del D.P.R. 9 aprile 1959 n.° 128, sulla polizia delle miniere e delle cave.
3. L'attività estrattiva dovrà procedere secondo quanto previsto nel piano di coltivazione approvato ed i lavori di recupero ambientale dell'area di cava dovranno essere eseguiti contestualmente all'avanzamento dei lavori, ai sensi dell'art. 12, comma 9 della L.R. 17/2004.
4. La presente autorizzazione è rilasciata senza pregiudizio per i diritti dei terzi o derivanti da altre leggi, ai soli fini dell'attività di cava, e potrà essere modificata o integrata ove la Soprintendenza Archeologica competente ritenesse necessario impartire nuove disposizioni.
5. Il piano di coltivazione della cava potrà essere variato per accertare situazioni di pericolo per le persone e per le cose (art. 674 e successivi del D.P.R. n.° 128/59 sulla polizia delle miniere e delle cave), derivante da imprevisti geologici e petrografici.
6. La ditta MO.TER. di Onori Agostino, nell'esercire l'attività di cava, dovrà osservare il piano di coltivazione e di ripristino ambientale, allegato all'istanza 6 agosto 1999 e successive integrazioni e modifiche, così come previsto dagli elaborati vistati dal Direttore della Direzione Regionale Attività Produttive e di seguito elencati:
  - Relazione tecnica e studio delle caratteristiche ambientali;
  - Elaborato grafico costituito da: Corografia; Planimetria catastale; Planimetria attuale dell'area di cava; Sezioni di coltivazione; Planimetria dell'area di cava a sistemazione avvenuta; Sezioni di sistemazione e recupero;
  - Visioni ante operam e simulazioni post operam dell'area di intervento;
  - Studio tecnico agronomico;
  - Relazione geologica;
  - Valutazione del preminente interesse socio-economico sovracomunale;
  - Documento di Sicurezza e Salute.
7. Copia della presente deliberazione, con gli elaborati progettuali timbrati, sarà restituita alla ditta MO.TER. di Onori Agostino e al Comune di CORI.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U.R.L.

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO  
 IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI

